



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Espressione di parere sullo

schema di Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020
tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto.

Premessa

Lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 a seguito del diffondersi dell’infezione da COVID-19 ha previsto, tra le altre misure, a partire dal 24 febbraio 2020 in alcune regioni e dal 5 marzo 2020 sul territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni grado e l’attivazione della didattica a distanza, al fine di realizzare il distanziamento sociale e di contenere il contagio.

L’eccezionalità della situazione sanitaria ha imposto misure straordinarie per la conclusione dell’anno scolastico, per le operazioni di valutazione finale degli alunni e degli studenti e per lo svolgimento degli esami di stato del primo e del secondo ciclo, in deroga alla legislazione vigente.

Tali misure richiederanno strumenti altrettanto straordinari anche in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020/21. A tale proposito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (da ora CSPI) ritiene importante richiamare l’attenzione del Ministro sulla necessità di intervenire tempestivamente sugli aspetti di disegno generale del sistema, con provvedimenti normativi che riducano il numero minimo di alunni di ogni istituzione scolastica dimensionata e il numero minimo di alunni per classe e di conseguenza determinino l’aumento degli organici di tutto il personale della scuola, dirigente, docente, ATA, così da garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza per alunni e personale e la realizzazione efficace delle necessarie azioni di recupero e consolidamento per gli studenti.

Lo schema di Ordinanza, relativa all’esame di Stato del primo ciclo per l’a.s. 2019/20 e prevista dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 (da ora decreto legge), viene sottoposto all’esame del CSPI per il previsto parere.

Parere su: *Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del Decreto legge 8 aprile 2020, N. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.*

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

Il CSPI, consapevole che i tempi di emanazione dell’Ordinanza non possano tardare oltre, ha espresso il proprio parere nella seduta del 13 maggio 2020, nelle more dell’iter di conversione in legge del decreto.

Il CSPI suggerisce di precisare nel testo dell’Ordinanza in esame come qualificare nella pubblicazione all’Albo della scuola la promozione negli esami, dando giusta evidenza alla precisazione del Garante della privacy che distingue le forme di pubblicità consentite come l’Albo della scuola, da quelle non consentite, come la pubblicazione degli esiti degli alunni nel sito web della scuola o sui social network.

Suggerimenti e proposte di modifica

Pur nella consapevolezza che l’Ordinanza in esame applichi il dettato del decreto legge sopra richiamato e non ancora convertito in legge, non si ritiene superfluo evidenziare che l’art. 1, comma 4, lettera b) del decreto legge dispone *“la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”*, in contrasto con l’art. 33, comma 5, della Costituzione che, prescrivendo un esame di Stato per l’ammissione al ciclo successivo di scuola, induce a presumere che lo scrutinio finale e l’esame di stato debbano essere tenuti distinti, alla stregua di quanto prevede l’art. 2 dell’Ordinanza in esame che fa coincidere l’esame di Stato con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe, includendo nella stessa anche la valutazione dell’elaborato del candidato previsto dal decreto legge.

Il CSPI valuta opportuna l’introduzione di una presentazione dell’elaborato prodotto dallo studente che formalizza la conclusione di un percorso triennale molto significativo della vita scolastica dell’alunno e il passaggio, rilevante anche sul piano personale e psicologico, al secondo ciclo di istruzione. È a tal fine auspicabile che le tematiche oggetto dell’elaborato siano concordate dai docenti con l’alunno e assegnate dal consiglio di classe, tenuto conto delle sue caratteristiche personali e dei livelli di competenza acquisiti.

Si evidenzia tuttavia che nella procedura di valutazione finale che sostituisce l’esame di Stato emergono due forti criticità, relativamente alla tempistica prevista e alla valutazione dell’elaborato.

Risulta infatti difficile prevedere che l’illustrazione possa concludersi entro il termine delle lezioni, dal momento che essa impegnerebbe per più giorni tutti i componenti del consiglio di classe, la maggior parte dei quali titolari di più classi, anche terminali o appartenenti a scuole diverse, che proseguono le attività di didattica a distanza. Si ritiene pertanto necessario che l’Ordinanza preveda che la presentazione si svolga dopo il termine delle lezioni, entro la data dello scrutinio finale.

Rispetto alle modalità e ai criteri di attribuzione del voto finale, il CSPI ritiene che l’Ordinanza non definisca in modo chiaro come, in sede di scrutinio, si debba integrare la valutazione del percorso scolastico triennale con la valutazione dell’elaborato a cui deve essere attribuita una valutazione in decimi (art. 6, comma 1, dell’Ordinanza).

Si ritiene quindi necessario che l’Ordinanza dia un’indicazione sull’incidenza che avrà sulla valutazione finale la valutazione in decimi attribuita all’elaborato e alla sua presentazione, come richiesto dall’art. 1 del decreto legge, lasciando alle competenze del collegio dei docenti in materia di valutazione la definizione di criteri e di modalità. A tale proposito, trattandosi della valutazione finale degli apprendimenti del primo ciclo, si ritiene non pertinente il riferimento ad un piano di integrazione degli apprendimenti e ad un piano di apprendimento individualizzato che i docenti dovrebbero definire, visto che le classi prime di scuola secondaria di secondo grado, formate da alunni provenienti da diverse scuole secondarie di primo grado, prevedono un percorso scolastico

Parere su: Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del Decreto legge 8 aprile 2020, N. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

comprendente discipline che hanno una diversa valenza nei curricoli e nei piani di studio in relazione agli indirizzi. Inoltre, è già previsto che all’inizio dell’anno scolastico nelle classi iniziali siano programmate la rilevazione e l’analisi dei livelli di apprendimento degli studenti, per poter progettare e pianificare attività e proposte didattiche coerenti. Ancora più attenta dovrà essere questa azione nel prossimo anno scolastico durante il quale dovranno essere previste integrazioni e supporto, non tanto in relazione a specifici contenuti ma ai nuclei fondanti e alle conoscenze generative delle discipline.

Si segnala inoltre che le indicazioni previste per i candidati esterni nell’art. 5 dell’Ordinanza non trovano riscontro negli altri articoli relativi alla modalità di assegnazione dell’elaborato da parte del consiglio di classe e alle modalità di attribuzione della valutazione finale. Si ritiene pertanto necessario che al testo siano apportate le opportune integrazioni.

Relativamente alle disposizioni per le regioni a statuto speciale contenute nell’art. 9, si segnala la necessità di precisare che nelle scuole di lingua slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, essendo lo sloveno la lingua veicolare di tutti gli insegnamenti e l’italiano la seconda lingua, l’elaborato dovrà essere redatto e illustrato in lingua slovena e prevedere anche l’accertamento della padronanza della lingua italiana.

Si propongono pertanto le seguenti correzioni da apportare al testo del decreto, al fine di accogliere le modifiche proposte.

(in *barrato* le parti da eliminare, in *grassetto* le integrazioni)

Art. 1	Nessuna modifica
Art. 2	Art. 2
Comma 3	Comma 3 (eliminato)
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 dell’ordinanza valutazione in merito al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato	Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 dell’ordinanza valutazione in merito al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato
Art. 3	Art. 3
Comma 1	Comma 1
Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno.	Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata , prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno concordata dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.
Comma 2	Comma 2
La tematica di cui al comma 1:	La tematica di cui al comma 1: a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei

<p>a) è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni;</p> <p>b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.</p> <p>L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.</p>	<p>livelli di competenza dell’alunno stesso; dei singoli alunni;</p> <p>b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.</p> <p>L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.</p>
<p style="text-align: center;">Art.4</p> <p>Comma 3</p> <p>La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro il termine delle lezioni, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe. o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.</p> <p>Comma 5</p> <p>Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva entro il termine delle lezioni e, comunque, in casi eccezionali, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dell’alunno secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Comma 3</p> <p>La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro il termine delle lezioni, dopo il termine delle lezioni, entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno 2020, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.</p> <p>Comma 5</p> <p>Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva entro il termine delle lezioni e, comunque, in casi eccezionali, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dell’alunno secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Si suggerisce di riformulare il testo dell’articolo per assicurarne la coerenza con quanto indicato in premessa: occorre chiarire le modalità di assegnazione e soprattutto di valutazione</p>

Parere su: Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del Decreto legge 8 aprile 2020, N. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

	dell'elaborato che non possono essere riferite all'articolo 7 richiamato nel presente articolo.
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Comma 1</p> <p>L’elaborato di cui all’articolo 3 è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) originalità dei contenuti; b) coerenza con l’argomento assegnato; c) chiarezza espositiva.</p> <p>Comma 2</p> <p>Nel valutare l’elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale di cui all’articolo 4, con particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Comma 1</p> <p>L’elaborato di cui all’articolo 3 è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) originalità dei contenuti; b) coerenza con l’argomento assegnato; c) chiarezza espositiva.</p> <p>Comma 2 (eliminato)</p> <p>Nel valutare l’elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale di cui all’articolo 4, con particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Comma 1</p> <p>In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/2020.</p> <p>Comma 2</p> <p>Tenuto conto del documento di cui al comma 1, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale. La valutazione finale terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell’elaborato ovvero di mancata presentazione orale dello stesso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Comma 1</p> <p>In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione finale dell’a.s. 2019/20 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/20.</p> <p>Comma 2</p> <p>Tenuto conto del documento Terminate le operazioni di cui al comma 1, tenuto conto del percorso scolastico triennale, della valutazione dell’elaborato di cui all’art. 3 e della presentazione orale dello stesso di cui all’art. 4, documento di cui al comma 1, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, attribuendo</p>

Parere su: Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del Decreto legge 8 aprile 2020, N. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

	<p>all’elaborato e alla sua presentazione un valore fino al 20%.</p> <p>La valutazione finale terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell’elaborato ovvero di mancata presentazione orale dello stesso.</p>
Art. 8	Nessuna modifica
Art. 9	Art. 9
Comma 2	Comma 2
Nelle scuole di lingua slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso l’elaborato di cui all’articolo 3.	Nelle scuole di lingua slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso l’elaborato di cui all’articolo 3, redatto e illustrato in lingua slovena, dovrà prevedere anche l’accertamento della padronanza della lingua italiana.
Art. 10	Nessuna modifica
Art. 11	La numerazione dei commi è errata, mancando il numero 1.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione esprime parere favorevole, a condizione che siano accolte le proposte di modifica avanzate.